

**COMUNE DI BARONISSI SETTORE GESTIONE ENTRATE ED ATTIVITA' FISCALI**

Provincia di Salerno

DICHIARAZIONE INIZIALE/VARIAZIONE - Ta.Ri. - Tassa Rifiuti

(comma 639 L. n. 147 del 27/12/2013)

Codice Contribuente N. _____ 1)

Dati Anagrafici

Il/La Sottoscritto/a _____
 Nato a _____ data di nascita _____ Sesso [M] [F]
 Domicilio fiscale: Città _____ Prov. _____
 Via _____ N. _____ int. _____ C. F. _____
 Tel _____ e-mail _____

Se Società od altro Ente

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ C. F. _____ residente a _____
 in via _____ in qualità di _____
 della Società (o Ente): _____ P.IVA/C. F. _____
 con sede in via _____ N. _____
 cap. _____ Località _____ codice ATECO _____ 2)
 Tel _____ e-mail _____

DICHIARA

o **Ai fini dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:** l'inizio; - la variazione
 a seguito di _____ con decorrenza _____

l'occupazione o la conduzione della seguente utenza: **DOMESTICA - NON DOMESTICA** (economiche/produktive)

Ubicazione dell'immobile in via _____ N. _____
 Int. _____ Scala _____ Piano _____

Destinazione immobile/i

Categ.	Foglio	Particella	Sub	Consist 3)	Destinazione (A)	Mq 4)
Categ.	Foglio	Particella	Sub	Consist 3)	Destinazione (B)	Mq 4)
Categ.	Foglio	Particella	Sub	Consist 3)	Destinazione (C)	Mq 4)
Categ.	Foglio	Particella	Sub	Consist 3)	Destinazione (D)	Mq 4)

- AREE SCOPERTE OPERATIVE MQ. _____ riportata al Catasto al F.lo _____ Part. _____ Sub. _____;
- ALTRO _____ MQ. _____;

Proprietario dell'immobile Sig. _____ nato a _____
 il _____ residente a _____ Via _____ n. _____;

Nei locali sopra descritti subentra a: _____ **N. Contrib** _____ 1)

Informa, altresì che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da N. _____ componenti, di cui:
 residenti N. _____ non residenti N. _____ e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i seguenti:

N.	Nominativo	Nato a	Il	Relaz. di parentela

Il Sottoscritto, inoltre, chiede l'applicazione delle seguenti riduzioni/esenzioni previste dal Regolamento comunale:
 _____ % specificare _____;
 _____ % specificare _____;
 A tal fine si allega la seguente documentazione:

Data di presentazione _____

Il Dichiarante _____

L'Impiegato addetto _____

N.B. Qualsiasi variazione inerente l'occupazione deve essere obbligatoriamente comunicata all'Ufficio Tributi per iscritto, in mancanza sarà mantenuta l'iscrizione sino a quando non si sarà proceduto ad accertare l'eventuale subentrante e, si perderà il diritto all'eventuale sgravio o rimborso.

- 1) Sarà cura dell'Ufficio inserire il numero Contribuente;
- 2) "L' Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all'apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici"
- 3) Indicare la superficie catastale, se disponibile (riportata sulla visura catastale);
- 4) Indicare la superficie utile netta (calpestable in Mq. e con altezza superiore a Mt. 1,50) ;

Riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. N. 13 del 04/07/2013

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La quota variabile della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati a quelli urbani avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi desunti dalle tabelle n. 3^o dell'Allegato I al DPR 158/1999 e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero:
 - a) 30% nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 50% nel caso di recupero oltre il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento desunti dalle tabelle n. 3^o dell'Allegato I al DPR 158/1999.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 16 Giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 1000 metri;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 1000 metri.
 Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio Pubblico di Nettezza Urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniari.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche

Art. 27. Agevolazioni ed Esenzioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
 - b) per i nuclei familiari numerosi è prevista, a seguito di richiesta scritta e documentata, la riduzione del 30 %, limitatamente alla quota variabile. La riduzione è commisurata in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo, con le seguenti modalità:
 - nuclei familiari oltre 5 (cinque) e fino a sette (sette) persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 25.000,00;
 - nuclei familiari composti da 8 (otto) o 9 (nove) persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 32.000,00;
 - nuclei familiari composti da 10 (dieci) ed oltre persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 40.000,00;
 - c) La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per i nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto diversamente abile con invalidità del 100% con diritto all'accompagnamento, o che necessita di assistenza permanente continuativa e globale, come previsto dall'art. 3 comma 3 Legge 104/92 e ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto invalido minorenni con diritto all'indennità mensile di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990, n. 289.
 - d) L'esenzione totale per nuclei familiari che godano di un reddito complessivo non superiore ad Euro 8.252,16 (efficace per l'anno 2013) all'anno, e che siano sprovvisti di qualsiasi altro reddito immobiliare, e di età superiore a 65 anni. Detto reddito sarà adeguato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato al 31 Dicembre dell'anno precedente;
 - e) L'esenzione totale per i nuclei familiari non proprietari, a qualsiasi titolo, di alcuna u.i. sul territorio nazionale e in gravissime condizioni di disagio economico e sociale, assistiti in modo permanente dal Comune di Baronissi. Tali esenzioni sono concesse dall'Ufficio previa verifica delle condizioni del competente Servizio Politiche Sociali, che trasmetterà l'elenco degli aventi diritto entro il 20 gennaio di ciascun anno.
 - f) Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali, commerciali, turistiche e di servizi fino ad un massimo di 15 dipendenti) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data del compimento del primo atto di impresa, sono esentati dalla TARES eccetto che per la maggiorazione dovuta allo Stato pari allo 0,30, gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori" residenti nel Comune di Baronissi. I soggetti destinatari devono essere costituiti dalla data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito "regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo" adottato con delibera di C.C. n. 5 del 08-02-2010 e possedere i requisiti di giovani imprenditori così come previsti dal regolamento suddetto. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di TARES. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle vigenti sanzioni. L'agevolazione già ottenuta dai giovani imprenditori ai fini della Tar.s.u., si estende anche alla TARES, qualora non sia scaduto il triennio e comunque non oltre il triennio considerando la data iniziale della denuncia Tar.s.u.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;